

## FOGLIO INFORMATIVO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AIS) - CONTO CORRENTE ILLIMITY BUSINESS

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

illimity Bank S.p.A.  
Via Soperga 9 - 20124 Milano  
Numero di Telefono: 02.82849661  
Sito internet: [www.illimitybank.com](http://www.illimitybank.com)  
PEC: [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com)  
N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710  
Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari N. 245  
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI 2534291  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

### COSA SONO I SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AIS)

#### CARATTERISTICHE

Il Cliente titolare di un Conto Corrente illimity Business, inclusivo dei Servizi Telematici, può usufruire del Servizio di Informazione sui Conti (AIS – Account Information Service). Il servizio consente al Cliente di acquisire, attraverso un collegamento telematico, informazioni su saldo e movimenti relativi a Conti di Pagamento, anch'essi accessibili online, intrattenuti presso altre banche o Prestatori di Servizi di Pagamento terzi. Per conti accessibili online si intendono i rapporti (ad es. conto corrente, carta di credito, carta prepagata) a cui il Cliente può accedere utilizzando il servizio di internet/mobile banking della banca terza o del Prestatore di Servizi di Pagamento terzo presso cui i conti sono aperti. La prestazione del Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all'esistenza di un rapporto tra i Prestatori di Servizi di Pagamento terzi e la Banca.

Il Servizio di Informazioni sui Conti è un servizio di informazione regolamentato ed è offerto in conformità alla Direttiva UE 2366/2015 (Payment Services Directive o PSD2) e alla relativa disciplina di attuazione prevista dal D.lgs. 218/2017.

Al fine di consentire al Cliente l'utilizzo del Servizio di Informazione sui Conti, è prevista la sottoscrizione di un accordo integrativo del "Contratto Conto Corrente illimity Business" che disciplina specificatamente il Servizio di Informazione sui Conti (Account Information Service, o AIS), anche da parte del soggetto a cui son stati conferiti appositi poteri per l'attivazione del Servizio. Tale accordo può essere sottoscritto dal Cliente attraverso il Servizio a distanza illimity, tramite l'utilizzo della Firma Elettronica Rafforzata.

La Banca accederà alle informazioni dei Conti attraverso le API (Access Point Interfaces) o presso il sito web del Prestatore Terzo presso cui i Conti sono aperti e che consentiranno alla Banca di avere sempre una situazione aggiornata dei Conti aggregati. Il consenso esplicito del Cliente a consentire alla Banca di accedere a Conti di istituti specifici sarà circoscritto in un range di tempo di 89 giorni, ma il Cliente potrà, se scaduto, rinnovare il consenso. La Banca non avrà in ogni caso accesso alle credenziali di accesso dei Conti utilizzati per l'aggregazione.

Il Servizio di Informazioni sui Conti potrà essere attivato e disattivato da parte del Cliente in qualsiasi momento, tramite apposita funzionalità disponibile all'interno dell'Area Personale del Conto Corrente illimity Business. Il Servizio di Informazione sui Conti è disponibile 24h/24h.

#### RISCHI TIPICI

I principali rischi connessi ai Servizi di Informazione sui Conti sono riconducibili a:

- utilizzo fraudolento da parte di terzi dei codici di accesso; pertanto, va prestata la massima attenzione nella custodia delle credenziali di accesso;
- eventuali danni provocati dal blocco temporaneo del Servizio AIS, determinato da questioni tecniche, che sono a totale carico dell'utente.

Il Cliente ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Servizio di Informazione sui Conti è gratuito e non comporta alcun costo aggiuntivo.

### RECESSO, RIPENSAMENTO E RECLAMI

#### Recesso dai Servizi di Informazione sui Conti

Il Cliente può recedere dal Servizio di Informazione sui Conti (ossia di dichiarare alla Banca di voler interrompere il rapporto e non usare più il Servizio), senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento (i) con lettera raccomandata a.r. a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano; o (ii) all'indirizzo di posta elettronica certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com).

La Banca potrà recedere dal Servizio di Informazione sui Conti con un preavviso di 2 (due) mesi nel caso di Clientela al Dettaglio (come definita nel Glossario) e di 15 (quindici) giorni di calendario se non Clientela al Dettaglio, decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione. L'esercizio del diritto di recesso della Banca dovrà avvenire con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Domicilio/Domicilio Fiscale indicato nel presente contratto, oppure inviando la comunicazione alla casella di posta elettronica certificata del Cliente "PEC" (se indicata nel presente contratto), o con l'invio della comunicazione di recesso agli indirizzi successivamente fatti conoscere alla Banca secondo le modalità convenute, e tali indirizzi indicati o comunicati saranno considerati disgiuntamente come domicilia speciali ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile.

Il Cliente prende atto e accetta che la chiusura effettiva del servizio avviene entro i tempi massimi di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, che aumentano nel caso in cui il Cliente non abbia fornito tutte le indicazioni/documenti necessari alla Banca al fine di procedere con la chiusura del servizio e dei servizi eventualmente collegati/accessori o siano necessarie ulteriori attività.

Il recesso dal Servizio non determina di per sé il recesso dal contratto di Conto Corrente e dai Servizi Telematici.

## Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, tramite (i) lettera raccomandata a.r. a illimity Bank S.p.A. - via Soperga n. 9, 20124 - Milano; (ii) posta elettronica ordinaria/certificata all'indirizzo e-mail [reclami@illimity.com](mailto:reclami@illimity.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com); (iii) compilazione del modulo digitale presente nell'Area Personale o altra modalità resa disponibile tempo per tempo dalla Banca. La Banca è tenuta a rispondere, di regola, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dei reclami. In merito ai reclami relativi ai servizi di pagamento, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo ovvero, in situazioni eccezionali, a 35 giornate lavorative, fermo che in tal caso la Banca provvederà ad inviare al Cliente una risposta interlocutoria, in cui sono indicate in modo chiaro le ragioni del ritardo ed è specificato il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva. Ove la normativa tempo per tempo vigente preveda termini diversi saranno applicati questi ultimi.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta fornita dalla Banca o non ha ricevuto risposta entro il termine ultimo di cui al comma precedente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), prendendo visione dell'apposita guida, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero attivare una procedura di Mediazione/conciliazione presso altro Organismo abilitato.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>), dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità prevista da tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso l'ABF. Il Cliente può altresì presentare un esposto a Banca d'Italia.

In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di servizi di pagamento, il Testo Unico Bancario e il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria e/o interdittiva, oltre a sanzioni accessorie (quali la pubblicazione di eventuali provvedimenti comminati), nei confronti della Banca, dei soggetti a cui la Banca esternalizza funzioni aziendali essenziali o importanti, dei soggetti incaricati dalla Banca della revisione legale dei conti, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale della Banca.

## GLOSSARIO

<b>Account</b>	L'account che è stato creato per accedere ed utilizzare il servizio di Internet Banking (come di seguito definito) associato al Conto Corrente (come di seguito definito), comprensivo di tutte le informazioni immesse nello stesso, da te e da noi, per consentirti di usufruire dei servizi ivi previsti.
<b>Banca o illimity</b>	illimity Bank S.p.A. con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, Italia, iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291- e con C.F. 03192350365 Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962. Codice ABI 03395, iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Capogruppo del Gruppo illimity Bank S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari N. 245.
<b>Conto o Conto di Pagamento</b>	Ciascun conto intrattenuto dalla Società Cliente dell'Internet Banking presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento (definito di seguito).
<b>Conto Corrente</b>	Il rapporto di conto corrente regolato dal relativo contratto sottoscritto tra la Società Cliente e illimity, gli eventuali servizi di pagamento associati, i Servizi Telematici, nonché tutti gli altri prodotti e servizi connessi.
<b>Contratto</b>	Il Contratto che disciplina la prestazione e l'uso del Servizio di Informazione sui Conti (AIS).
<b>Credenziali dei Conti</b>	Le credenziali informatiche rilasciate dal Prestatore di Servizi di Pagamento presso cui sono aperti uno o più Conti che consentono all'utente di accedere e utilizzare <i>online</i> tale/i Conto/i.

<b>Firma Elettronica Rafforzata</b>	<p>Ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "CAD"), del Regolamento eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature (Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale)), delle Linee Guida predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e delle relative norme di attuazione, tempo per tempo vigenti, le firme elettroniche possono essere classificate, tra l'altro, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma elettronica avanzata;</li> <li>- Firma elettronica qualificata;</li> <li>- Firma Digitale (che è un tipo particolare di firma qualificata), in forza delle quali il titolare delle stesse può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto, poiché le suindicate firme hanno il medesimo valore legale della firma autografa.</li> </ul> <p>Ai sensi del CAD e dalla normativa suindicata, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.</p> <p>La Banca ed il Cliente ammettono e riconoscono reciprocamente e senza riserve l'utilizzo della Firma Elettronica Rafforzata, nella forma qualificata o digitale (a seconda delle modalità, di volta in volta, previste o messe a disposizione dalla Banca stessa) ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione dei contratti relativi ai prodotti e servizi illimity fruiti, nonché dei prodotti e servizi di terzi eventualmente distribuiti dalla Banca.</p> <p>Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca possono usufruire, senza oneri, dell'emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, "Certificato") attraverso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all'adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.</p> <p>La firma così prodotta si configura quale firma digitale ai sensi dell'art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed</p>
	<p>è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revocato.</p>
<b>Internet Banking</b>	<p>Il canale di accesso online al Conto Corrente che ti consente di effettuare operazioni interrogative e/o dispositive sui rapporti bancari intestati alla Società e/o sui quali sei delegato.</p>
<b>Prestatore di Servizi di Informazione</b>	<p>illimity, quale prestatore di servizio a distanza, fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dalla Società Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online.</p>
<b>Prestatore di Servizi di Pagamento o Prestatore Terzo</b>	<p>Il Prestatore del Servizio di Pagamento di radicamento del conto detenuto dalla Società Cliente.</p>
<b>PSD2</b>	<p>La direttiva UE 2015/2366, nota anche come PSD2 (Payment Services Directive 2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno</p>
<b>Servizio di Informazione sui Conti</b>	<p>Un servizio <i>online</i> che fornisce informazioni relativamente a uno o più Conti di Pagamento detenuti dalla Società Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento.</p>
<b>Servizi Telematici</b>	<p>I servizi Internet Banking, Telephone Banking e Firma Digitale associati al Conto Corrente.</p>
<b>Società Cliente: Imprese e Clientela al Dettaglio</b>	<p>Indica il soggetto a cui è intestato il Conto Corrente. Il Conto Corrente può essere aperto dalle Imprese e/o dalla Piccole e Medie Imprese (così come definite all'art. 2 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea), e/o dalla Clientela al Dettaglio (come di seguito definita). Di seguito viene definita come "Clientela al Dettaglio" il Cliente che sia una persona fisica (piccolo operatore economico ossia POE, professionista, lavoratore autonomo e ditta individuale), una micro-impresa sia essa società di persone o di capitali (anch'essa definita dal Regolamento UE suindicato), che svolge attività economica, professionale, artigianale.</p> <p>Il Cliente può, pertanto, essere: (i) una società di capitali; (ii) una società di persone; (iii) una ditta individuale, un professionista autonomo, un piccolo operatore economico (POE) e figure similari che esercita professionalmente un'attività economica organizzata e che ha sede legale e centro degli interessi principali in Italia. Sono, pertanto, esclusi i consumatori, ossia qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta,</p>